

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MARTEDÌ 7 MARZO 1967

(56^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GATTO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e partecipanti familiari » (2060) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE 699, 701
PEZZINI, *relatore* 699

La seduta è aperta alle ore 17,15.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bera, Bermani, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Brambilla, Caponi, Celasco, Di Prisco, Fiore, Gatto Simone, Guarnieri, Macaggi, Nencioni, Pezzini, Rotta, Samaritani, Torelli, Trebbi, Varaldo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Di Nardo.

B O C C A S S I, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e partecipanti familiari » (2060)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e partecipanti familiari ».

Dichiaro aperta la discussione generale, avvertendo gli onorevoli colleghi che per oggi ci limiteremo ad ascoltare la relazione del senatore Pezzini — riservandoci di concludere la discussione in altra seduta — onde passare sollecitamente all'esame in sede referente di alcuni disegni di legge con carattere di urgenza, relativi alla estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri pensionati.

P E Z Z I N I, *relatore*. È un problema sociale annoso, come gli onorevoli colleghi sanno, quello che trova finalmente una soluzione in questo disegno di legge sottoposto al nostro esame.

Non ho bisogno di ricordare né le reiterate istanze delle categorie interessate, né i ripetuti e pressanti voti formulati nei due rami del Parlamento, per sottolineare come questo disegno di legge soddisfi una attesa che oramai si era fatta ansiosa e inderogabile, alla quale corrispondeva, peraltro, un preciso impegno da parte del Governo, a seguito della accettazione di appositi ordini del giorno, sia al Senato che alla Camera dei deputati, con i quali si chiedeva al Governo di provvedere alla estensione ai coltivatori diretti del diritto agli assegni familiari dal 1º gennaio 1967 con parità di trattamento con i lavoratori agricoli dipendenti, anche per quanto riguarda le persone a carico e con l'assunzione della relativa spesa da parte dello Stato.

Vediamo piuttosto ora come e in quale misura questo provvedimento soddisfi tale attesa e tale impegno.

Non mi è difficile prevedere che il disegno di legge, che pure è stato salutato come una conquista da parte delle categorie contadine, sarà giudicato per vari aspetti insufficiente — e non soltanto da parte dei gruppi di opposizione — soprattutto per quanto riguarda la misura del beneficio prevista in lire 22.000 annue (cioè una misura inferiore a quella di cui godono i lavoratori dipendenti dagli altri settori produttivi) e per l'esclusione del coniuge e dei genitori dal novero dei familiari per i quali gli assegni spettano.

Ma, a prescindere dalla considerazione che il provvedimento è stato adottato, come è detto nel comunicato ufficiale della Presidenza del Consiglio, nella previsione di ulteriori interventi legislativi per la graduale estensione del beneficio (ed in proposito va subito rilevata la esplicita norma programmatica dell'articolo 13 del disegno di legge, che consacra tale impegno), bisogna realisticamente considerare le gravi difficoltà connesse al problema della estensione degli assegni familiari alle categorie dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni; difficoltà che, di fatto, hanno impedito prima d'ora di dare una soluzione al problema, nonostante che, a tale riguardo, sia nella precedente che nella corrente legislatura, l'iniziativa

parlamentare sia stata assai fertile nella presentazione di svariate proposte di legge.

L'impossibilità di inserire *sic et simpliciter* nella gestione ordinaria della Cassa unica per gli assegni familiari questi lavoratori autonomi per i quali manca un datore di lavoro sul quale porre l'obbligo della contribuzione, faceva sorgere il grave problema del finanziamento, che purtroppo non poteva che essere posto a carico dello Stato.

Questa, del reperimento dei mezzi finanziari, è stata certamente la più grave difficoltà da superare. E in questa difficoltà di natura finanziaria va ricercata la ragione per cui, almeno in un primo tempo, si è dovuto contenere la concessione degli assegni familiari ai soli figli e alle persone equiparate ai figli e si è dovuto altresì contenere la misura degli assegni nella cifra di lire 22.000 annue.

Le condizioni del bilancio dello Stato, infatti, come è detto nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge, hanno consentito con grande difficoltà di destinare allo scopo la somma annua di 28 miliardi di lire. E, poichè da rilevazioni statistiche e valutazioni attuariali è risultato che il numero dei figli ed equiparati a carico è di circa 1.232.000 unità e che la spesa di gestione è dell'ordine del 2-3 per cento delle prestazioni, la misura dell'assegno annuo non poteva essere determinata che nella somma di lire 22.000 in relazione allo stanziamento di 28 miliardi annui.

C'è invece una categoria per la quale la soluzione del problema della estensione degli assegni familiari non presentava la grave difficoltà di cui abbiamo detto: ed è quella dei compartecipanti familiari, per i quali il problema avrebbe potuto trovare facile soluzione anche prima d'ora.

Data la particolare natura del rapporto di compartecipazione, dove i compartecipanti, pure godendo di un certo grado di autonomia nella conduzione dei lavori agricoli, vengono a trovarsi in posizione subordinata rispetto al concedente, il quale assume figura e posizione analoghe a quelle di un normale datore di lavoro, si rende possibile applicare a questa categoria di lavoratori le

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

56ª SEDUTA (7 marzo 1967)

norme del regime ordinario degli assegni familiari, assoggettando i concedenti alla normale contribuzione riservata al settore dell'agricoltura.

Concludo il mio intervento dichiarando che con questa mia breve relazione — non credo infatti che vi sia bisogno di spendere molte parole per richiamare alla nostra attenzione un problema che è nel cuore di tutti — ho inteso semplicemente introdurre la discussione sul provvedimento in esame, riservandomi peraltro di procedere ad una illustrazione dei singoli articoli dopo che la Commissione si sarà pronunciata sui criteri informativi del provvedimento stesso.

P R E S I D E N T E . Ringrazia il senatore Pezzini per la sua chiara ed esauriente relazione.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge — come convenuto — è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 17,25.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari